Il giorno 29 LUG. 2014 , in San Michele all'Adige (TN)

tra

la **FONDAZIONE EDMUND MACH**, in persona del Direttore generale, dott. Mauro Fezzi,

e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

RSA CGIL rappresentata da Luciano Groff

RSA CISL rappresentata da Roberto Rosà

RSA UIL rappresentata da Marco Stefanini

Premesso che:

- l'art. 1, commi 481 e 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha prorogato anche per l'anno 2014 la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività;
- l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 11/E di data 30 aprile 2013 chiarimenti sui profili fiscali ed applicativi della "retribuzione di produttività";
- con il D.P.C.M. 19 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 29 aprile 2014 n. 98, è stata data attuazione alle misure sperimentali di cui ai sopraccitati commi 481 e 482 dell'art. 1; in particolare sono stati definiti i limiti reddituali concernenti l'agevolazione fiscale, richiamando, per quanto compatibili, tutte le disposizioni del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, relative alla natura ed alla quantificazione dell'agevolazione fiscale, ai criteri ed agli elementi rientranti nel concetto di "retribuzione di produttività";
- con la circolare n. 14 del 29 maggio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sui contenuti del citato D.P.C.M. 19 febbraio 2014, in particolare ribadendo gli orientamenti interpretativi già espressi con la circolare n. 15 del 3 aprile 2013 e l'interpello n. 21 del 1 luglio 2013;

si stipula il seguente

CONTRATTO AZIENDALE

Art. 1

La quota del premio di risultato di cui all'art. 3 del "*Contratto Aziendale per il riconoscimento del premio di partecipazione e di risultato ai sensi dell'art. 70, comma 2, lettera b) del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14", sottoscritto dalle parti in data 28 settembre 2007 e ss. mm. e integrazioni*" sottoscritto in data 1 agosto 2013 e di cui ai verbali della commissione bilaterale di data 13 giugno 2013 e 29 luglio 2013 viene erogata per l'anno 2013 subordinatamente al raggiungimento della percentuale di autofinanziamento prevista dagli obiettivi dell'accordo di programma.

Art. 2

Tutte le voci retributive erogate in relazione all'anno 2013 di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Contratto aziendale richiamato al precedente articolo e parallelamente ai verbali della Commissione bilaterale di cui al precedente articolo rientrano nel concetto di "retribuzione di produttività" come disciplinata dalle fonti normative richiamate in premessa in quanto erogate con espresso riferimento ad "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e pertanto detassabili.

Art. 3

Le disposizioni di cui al presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2014.